

Rapporto

numero

8553 R

data

9 settembre 2025

competenza

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

**della Commissione gestione e finanze
sulle iniziative parlamentari 18 settembre 2023 presentate nella forma
elaborata da Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi per l'MPS-Indipendenti:**

- **“Modifica dell'art. 9 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (Abolire il contributo di risanamento a carico del personale)”**
- **“Modifica dell'art. 11 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (I contribuenti ordinari devono alimentare gli averi di vecchiaia e non risanare la cassa - in sostituzione del datore di lavoro)”**

(v. messaggio 18 marzo 2025 n. 8553)

- **“Modifica dell'art. 16 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT) (È tempo ed ora che il datore di lavoro assuma le sue responsabilità e proceda alla ricapitalizzazione della cassa)”**

1. LE INIZIATIVE ELABORATE

Gli estensori delle iniziative elaborate n. 745, 746 e 747 contestano la riforma della Legge IPCT (proposta con il messaggio n. 8302¹), tesa a «*sanare gli errori commessi nel 2012 e nel 2022 in relazione al contributo di ricapitalizzazione del datore di lavoro dell'IPCT e dunque l'ente pubblico. L'articolo 16 della legge nel quale viene indicato l'ammontare di tale ricapitalizzazione che tutti riconoscono oggi nettamente insufficiente deve essere modificato. [...] Con il messaggio si tenta, con nonchalance, di introdurre alcune modifiche sostanziali della legge IPCT facendole passare per adattamenti tecnici. Tra di queste, lo stralcio dell'ammontare del contributo sostitutivo AVS. Ossia quel contributo, pari oggi al 80% della rendita AVS (con 35 anni di contribuzione) che viene versato durante il periodo di prepensionamento. In futuro spetterà al CdA definire l'ammontare di tale contributo sostitutivo. [...]. Oppure, ancora, la possibilità per la cassa di introdurre piani di pensionamento alternativi fondati su un versamento diverso dei contributi decisi dai salariati. Un chiaro tentativo di creare pensioni a più velocità e eliminare qualsiasi elemento di solidarietà ancora sussistente malgrado il passaggio al primato dei contributi avvenuto nel 2012*».

Essi sono dell'avviso che «*gli assicurati, dal 2013, siano essi attivi o pensionati, hanno già contribuito al risanamento della Cassa attraverso:*

- *il versamento di un contributo di risanamento dell'1%;*

¹ Cfr. [Messaggio n. 8302](#) " Modifica parziale della LIPCT – introduzione di misure di compensazione per attenuare gli effetti sulle future pensioni dovuti alla riduzione dei tassi di conversione, e alcuni adattamenti tecnici aggiuntivi", 12.07.2023, evaso nella [Seduta XI](#), 17.10.2023, pp. 1508-1553.

- *la diminuzione delle rendite (mediamente del 20%);*
- *l'attribuzione d'interessi sugli averi di vecchiaia fortemente al di sotto dei rendimenti ottenuti dagli investimenti del patrimonio della cassa e di quanto promesso nel 2012;*
- *il taglio delle rendite di vedovanza in aspettativa del 10-25%;*
- *la mancata compensazione dell'inflazione sulle rendite».*

Questa analisi, a loro avviso, trova esplicita conferma nel messaggio n. 8302 sopramenzionato, dove, a pag. 9, si legge che *«tale perplessità trova l'accordo del Consiglio di Stato: gli attuali dipendenti attivi non sono in alcun modo all'origine della sottocopertura e dei bisogni di risanamento dell'Istituto, dovuti essenzialmente al deficit di finanziamento nel vecchio regime in primato delle prestazioni e al deficit di finanziamento delle misure transitorie ex art. 24 LIPCT, per cui non pare equo richiedere loro anche un contributo a fondo perso tramite trattenuta salariale (di fatto già partecipano al risanamento ogni qualvolta IPCT attribuisce agli averi di vecchiaia, anno per anno, un interesse inferiore al rendimento conseguito dal patrimonio, vista la necessità di seguire il cammino di finanziamento)».*

In conclusione, per i deputati Pronzini e Sergi, *«in gran parte sono gli stessi assicurati a finanziare le cosiddette misure di compensazione. Da questo punto di vista l'accordo alla base del messaggio non appare per nulla convincente; e nemmeno tale da garantire che non vi saranno in un futuro non molto lontano ulteriori misure che andranno a toccare rendite e salari degli assicurati».*

Con le tre iniziative elaborate essi chiedono dunque la modifica degli artt. 9 (IE745), 11 (IE746) e 16 (IE747) della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT) nel senso indicato di seguito:

Proventi dell'Istituto di previdenza

Art. 9 Sono proventi dell'Istituto di previdenza:

- a) i contributi ordinari degli assicurati;
- b) i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;
- c) i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- d) i contributi di risanamento dei datori di lavoro ~~e degli assicurati~~;
- e) i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro;
- f) i redditi del patrimonio;
- g) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legato.

Contributi ordinari, straordinari, contributi di risanamento, ammontare e ripartizione

Art. 11¹L'Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.

²L'accredito di vecchiaia totale è pari al 22.9% dello stipendio assicurato, di cui 11.5% a carico dei datori di lavoro e il 11.4% a carico degli assicurati. ~~Il contributo ordinario totale è pari al 22.1% dello stipendio assicurato, di cui l'11.6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.~~

³L'accredito per i rischi di invalidità è del 2.2% dello stipendio assicurato, di cui 1.3% a carico del datore di lavoro e lo 0.9% a carico degli assicurati.

³⁴Il contributo straordinario è del 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.¹

⁴⁵Per gli assicurati con meno di 20 anni sono prelevati solo i premi per l'assicurazione contro i rischi di invalidità e decesso, ~~pari allo 0.9% dello stipendio assicurato per gli assicurati e allo 1.3% per i datori di lavoro.~~

⁵ Il contributo di risanamento sullo stipendio assicurato a carico dei datori di lavoro corrisponde al 32% degli stipendi assicurati ed è versato dall'entrata in vigore della legge e fino al 31.12.2051.

~~⁶ Il contributo di risanamento a carico degli assicurati corrisponde all'1% dello stipendio assicurato. Il contributo di risanamento non viene considerato nei contributi personali determinanti per il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993.~~

⁷ L'istituto di previdenza preleva i contributi sino al compimento dei 65 anni d'età degli assicurati.

Ricapitalizzazione dell'Istituto di previdenza a carico del Cantone

Art. 16 ¹Per raggiungere l'obiettivo del grado di copertura dell'85% al 31.12.2051 il Cantone versa l'importo di fr. ~~454'500'000.00~~ 954'500'000.00. Il pagamento avverrà in forma rateale a quote costanti annue assicurando sul debito residuo un rendimento del 3.5% con il versamento del tasso di interesse di mercato e un contributo supplementare a complemento.

²Le modalità di versamento dell'importo totale a carico del Cantone saranno definite mediante convenzione separata che sarà sottoscritta dall'Organo supremo dell'Istituto di previdenza e dal Consiglio di Stato.

³Il Cantone iscrive al passivo del bilancio al 1.1.2013 il riconoscimento di debito nei confronti dell'Istituto di previdenza per l'importo di fr. ~~454'500'000.00~~ 954'500'000.00. Pari importo è registrato all'attivo del bilancio del Cantone, con termine di ammortamento entro il 31.12.2051.

⁴Il Cantone può procedere alla ricapitalizzazione dell'Istituto di previdenza anche mediante la cessione di beni immobili sulla base di una convenzione da stipulare tra l'Organo supremo e il Consiglio di Stato. In questo caso saranno ricalcolate le quote annue di cui al cpv. 1.

2. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Il messaggio n. 8553 del 18 marzo 2025, preso atto che le due Iniziative elaborate n. 745 e n. 746 contestano sostanzialmente le proposte condivise tra sindacati e Consiglio di Stato successivamente alla presentazione del messaggio n. 8302 del 12 luglio 2023 e che sono antecedenti la pubblicazione del rapporto commissionale, il dibattito in Gran Consiglio e la votazione popolare del 9 giugno 2024, osserva come la revisione contestata dagli autori delle IE è stata nel frattempo approvata, in primo luogo dal Parlamento, con l'approvazione del messaggio 8302 del 12 luglio 2023 e successivamente anche dal popolo.

Il Governo aggiunge che per quanto riguarda l'art. 11 LIPCT, anche in occasione della discussione in Gran Consiglio del messaggio 8302, nella seduta del 17 ottobre 2023 è stato presentato dagli iniziativaisti un emendamento che riprendeva in parte anche l'IE n. 746 e che lo stesso è stato respinto².

In considerazione di ciò, il Consiglio di Stato ritiene che le iniziative elaborate in oggetto siano superate dagli eventi e invita pertanto a respingerle.

² Cfr. nota 1, p. 1548.

3. CONCLUSIONI

La Commissione gestione e finanze, concordando con il Consiglio di Stato che le IE n. 745 e n. 746 siano superate dagli eventi e dalle decisioni prese dal Gran Consiglio il 17 ottobre 2023 e dal popolo il 9 giugno 2024, così come anche l'IE n. 747, invita il Gran Consiglio a respingere le tre iniziative elaborate in oggetto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Tiziano Galeazzi, relatore

Agustoni - Bignasca - Dadò -

Ferrara - Guerra - Piccaluga -

Quadranti - Renzetti - Soldati - Speciali